

21.02.12

N° 1082/12 R.G.
N° 662 C.C.O.L.

662

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Udienza 21 febbraio 2012 – dott. ssa Benedetta Chiara Pattumelli –

R.G. n. 1082/12

**VERBALE DI CONCILIAZIONE NELLA CAUSA PROMOSSA DA:
Sindacato Intercategorie Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente
Solidarietà (L.A.S.) di Milano e Provincia, con gli avv.ti Balduini e Serrao
(qui di seguito LAS)**

- ricorrente -

CONTRO

Europa System s.r.l., con l'avv. Bergamaschi (qui di seguito Europa System)

- resistente -

Oggi 21 febbraio 2012 alle ore 09.30 davanti al Giudice del Lavoro, Dott. ssa Pattumelli, compaiono:

- per la LAS il Segretario Provinciale e Nazionale signor Florindo Casaroli assistita dall'Avv. Balduini
- per Europa System, l'Amministratore Unico, Signor Adriano Zelante, assistita dall'avv. Bergamaschi

Le parti dichiarano di conciliare la lite alle seguenti:

CONDIZIONI

1. La LAS rinuncia agli atti e al ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori notificato ad Europa System in data 3 febbraio 2012.
2. Europa System - a fronte della suddetta rinuncia, che accetta - si impegna non effettuare alcuna trattenuta retributiva ai n. 21 lavoratori (specificamente indicati sub. doc. 25 avv.) che hanno partecipato all'assemblea sindacale indetta dalla LAS e tenutasi il 12 gennaio 2012, impegnandosi anche per il futuro a riconoscere alla LAS il diritto e/o la

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

facoltà di indire assemblee sindacali nel rispetto della legge e del CCNL. Imprese di Pulizie.

3. Con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, eccezion fatta per le obbligazioni derivanti dallo stesso, le parti hanno inteso porre fine alla controversia oggetto del presente giudizio e pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque dedotta e/o connessa al presente procedimento.
4. Le spese legali vengono compensate integralmente tra le parti.
5. Sottoscrivono i procuratori delle parti per la rinuncia alla solidarietà ex art. 68 LPP.

L.C.S.

Milano, 21 febbraio 2012

IL GIUDICE DEL LAVORO
Ssa Benedetta Chiara PATTUMELLI
IL GIUDICE


Sezione di Lavoro della Corte di Cassazione
C.C. 22 FEB. 2012

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Villano

N° 384/12 R.G.
N° 681 CRON.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Giudice Dott. Taraborrelli - Udiienza 23.02.2012

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Nella causa n. R.G. 384/2012 promosso con ricorso ex art. 28 St. Lav da:

**Sindacato Intercategorie Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente
Solidarietà L.A.S. di Milano e Provincia (di seguito L.A.S.) con l'Avv.to
Assunta Elisabetta Volumnia Balduini**

-ricorrente-

CONTRO

**Idra S.c.r.l. con gli Avv.ti Antonello Martinez, Antonio Toffoletto e Simona
Corradini**

-resistente-

Oggi 23 febbraio 2012, avanti al Tribunale di Milano sezione lavoro, dott. Taraborrelli sono comparsi per il Sindacato L.A.S. il segretario provinciale intercategorie, sig. Florindo Casarolli assistito dall'Avv. Elisabetta Balduini nonché per Idra s.c.r.l. il legale rappresentante pro tempore Esposito Bruno assistito dall'Avv. Antonio Toffoletto.

Le parti conciliano il giudizio sulla base delle seguenti

CONDIZIONI

1) Il ricorrente dichiara di rinunciare agli atti ed alle domande tutte proposte in

giudizio e la società resistente Idra, che dichiara di gestire l'appalto per la movimentazione dei rifiuti presso l'HSR in virtù di scrittura privata siglata con l'aggiudicataria Progett, accetta la rinuncia.

- 2) A fronte della rinuncia di cui al punto che precede Idra, riconosce la rappresentatività della sigla sindacale L.A.S. nonché del Sig. Bosio Mario quale R.S.A. ex art. 19 S.L., riconoscendo a quest'ultimo ogni conseguente diritto di legge e di contratto ed in particolare il diritto ad usufruire dei permessi sindacali ex art. 23 e 30 S.L.
- 3) Idra si impegna a versare al Bosio Mario la retribuzione dovuta per il permesso sindacale del 21.12.11 entro la data del 15 marzo 2012.
- 4) Idra riconosce dovute per il periodo dal 1 novembre 2011 e sino alla data del 03.01.12, le somme del premio presenza pari a € 4,00 per ogni giorno lavorativo di presenza per i lavoratori dell'appalto San Raffaele del servizio gestione rifiuti di cui all'accordo sindacale del 4 giugno 2008. Importi che verranno corrisposti da Idra con la retribuzione del mese di marzo 2012.
- 5) In conseguenza del punto che precede L.A.S. si impegna a non richiedere alcun importo a Progett, per lo stesso titolo.
- 6) Le parti si danno atto che alla data del 03.01.2012 l'accordo sindacale del 4/6/2008 relativo al premio presenza è stato disdettato. Idra e L.A.S. si impegnano a incontrarsi per negoziare il premio presenza disdettato entro la data del 30 aprile 2012.
- 7) Con la sottoscrizione del presente verbale e l'esatto adempimento di quanto

sopra, parte ricorrente dichiara di null'altro avere a pretendere da Idra s.c.r.l. per alcun titolo, ragione o causa in relazione agli accordi sindacali disdettati in data 03.01.12. o comunque dedotta e/o connessa al presente procedimento. Idra s.c.r.l. dichiara a sua volta di non aver più nulla a pretendere da parte ricorrente per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque dedotta e/o connessa al presente procedimento.

- 8) A titolo di concorso spese legali del ricorrente Idra si impegna a riconoscere all'Avv. Elisabetta Balduini la somma di € 1.000,00 oltre IVA e c.p.a. e dedotta ritenuta di legge a presentazione di proposta di parcella ed in ogni caso non oltre la data dell'8 marzo 2012.
- 9) Le ulteriori spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
- 10) Sottoscrivono i legali per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P. anche per i codifensori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per L.A.S.

Florindo Casarolli

Avv. Elisabetta Balduini

Per Idra

Bruno Esposito

Avv. Antonio Toffoletto

Il Giudice del Lavoro
D. Rossano Tarzovirelli

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale di Milano

OGGI 24 FEB. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Milano CANCELLIERE